DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 15

Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati

Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneita' e la sicurezza. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalita' definite dalle regioni.

Versione in vigore dal 16 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Estremi	Legge 1 aprile 1999, n. 91
Capo	III — Organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-15-strutture-per-la-conservazione-dei-tessuti-prelevati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it